

TRIBUNALE NAPOLI

22 MARZO 1996

PRESIDENTE: RUSSO DE CERAME

ESTENSORE: CAPASSO

PARTI: PISCITELLI E ALTRI

(Avv. Barra Caracciolo)

POLIGRAFICI EDITORIALE E ALTRI

(Avv. Ruffolo, Grasso, De Simone)

CANÈ

(Avv. Sebastiani, Guarracino)

**Competenza civile •
Competenza per territorio •
Forum commissi delicti •
Lesione della reputazione •
Luogo ove si trova il
soggetto leso • Sussiste.**

Nel caso di lesione della reputazione attraverso la diffusione di notizie riportate da uno stampato l'obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale sorge nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e questo si realizza nel momento e nel luogo in cui la parte lesa ne viene a conoscenza. Pertanto è territorialmente competente ex art. 20 c.p.c. il tribunale del luogo ove il soggetto leso risiede.

**Competenza civile •
Competenza per territorio •
Lesione della reputazione •
Magistrato • Luogo ove
questo esercita le sue
funzioni • Questione di
legittimità costituzionale •
Manifesta infondatezza.**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. laddove non prevedano — difformemente da quanto sancito dall'art. 11 c.p.c. — la rimessione ad altro giudice del procedimento civile in cui sia parte un magistrato che presti le sue funzioni in quella

circostrizione in quanto l'imparzialità del giudice civile è assicurata adeguatamente dagli artt. 51 e 52 c.p.c. e non sussiste disparità di trattamento rispetto al caso di magistrato parte offesa o parte civile in un procedimento penale stante la diversa natura della controversia civile la quale non coinvolge in maniera egualmente intensa l'interesse pubblico.

**Danno • Danno non
patrimoniale • Liquidazione
equitativa • Criteri • Utili
conseguiti dell'autore
dell'illecito • Esclusione •
Funzione sanzionatoria •
Esclusione.**

Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per lesione della reputazione vanno utilizzati i criteri della diffusione dello stampato, della personalità dell'offeso, della sua collocazione professionale, del discredito arrecato, mentre non possono essere tenuti in conto gli eventuali utili conseguiti dall'autore dell'illecito avendo il risarcimento del danno non patrimoniale funzione risarcitoria e non sanzionatoria (applicando tali criteri due giornali sono stati condannati ciascuno risarcire a ciascuno dei quattro magistrati attori 70 milioni a titolo di danno morale e altri 15 milioni a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa).

Con atto di citazione notificato a mezzo posta i dottori Vincenzo Piscitelli, Maria Annunziata Nocera, Maria De Luzenberger e Francesco Menditto convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il dott. Gabriele Canè, quale direttore responsabile del quotidiano

* Il principio sulla competenza per territorio enunciato nella prima massima

è foriero di una riproduzione di quelle annose controversie che prima della novella-

La Nazione nonché Marco Leonelli quale direttore responsabile de Il Resto del Carlino e la S.p.a. Poligrafici Editoriale, quale proprietaria delle due testate giornalistiche, lamentando la lesività ed il carattere diffamatorio degli articoli giornalistici (a firma Paolo Armaroli) apparsi in data 30 ottobre 1992 sulle suindicate testate, dal titolo « Somari in toga » e « Perché lo sbaglio non serva da alibi », chiedendo la declaratoria dell'illiceità civile e penale dei titoli e degli articoli surriferiti e la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni nella misura di L. 250.000.000 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, per ciascuna testata e nell'ambito di questa, rispettivamente a carico dell'editore e del Direttore Responsabile, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione degli articoli; domandavano, inoltre, gli attori la condanna dei convenuti al pagamento di una pena pecuniaria ex art. 12 legge 47/48 nella misura di L. 100.000.000 oltre la pubblicazione della sentenza su almeno quattro quotidiani. Con vittoria di spese e competenze. Esponevano gli istanti che nell'esercizio della loro funzione di Sostituti Procuratori della Repubblica presso la Pretura di Napoli avevano emesso in data 29 ottobre 1992 un provvedimento di sequestro degli archivi elettorali conservati negli uffici dei parlamentari on. Giulio Di Donato, Francesco De Lorenzo e Alfredo Vito, indagati per il reato di corruzione elettorale. Nel decreto di sequestro (atto non rientrante fra quelli per i quali era necessaria l'autorizzazione della Camera) erano espressamente richiamate le disposizioni costituzionali e legislative ordinarie applicabili al caso di specie, nonché impartite istruzioni scritte alla Autorità di Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione, prevedendo la rigorosa astensione della predetta dall'attività di perquisizione, tant'è che stante il diniego di consegna manifestato dai parlamentari De Lorenzo e Vito il sequestro non era stato eseguito. Sennonché alcuni organi di stampa avevano formulato critiche all'operato di essi magistrati esulando totalmente dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, ponendo in essere un'aggressione morale e professionale che aveva raggiunto nel caso de La Nazione e de Il Resto del Carlino livelli di gravissima diffamazione e di falsificazione della realtà. Ed invero sia nel fondo, a firma Paolo Armaroli, professore di diritto pubblico, ap-

zione dei procedimenti cautelari contrapposero alcune Preture (in particolare quella di Roma) e la Corte di Cassazione.

Secondo il Tribunale di Napoli « l'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita in tanto è risarcibile in quanto si sia già verificato (non soffere chi non sa) ».

Applicando tali principi è facile comprendere quanto la competenza a conoscere dell'illecito diventi « ambulante »: è sufficiente che l'attore provi di aver letto la notizia che lo riguarda o di averla sentita alla radio o alla televisione nel luogo che più gli aggrada per consentire la trasmigrazione del *forum commissi delicti*.

In un ordinamento che, in applicazione dei principi di certezza e legalità nella competenza giurisdizionale, ha sempre scoraggiato il « *forum shopping* » le conseguenze

sarebbero assai gravi: per qualche esempio v. V.P.O. S. Pietro Vernotico 8 settembre 1986 (decreto inaudita altera parte) in questa *Rivista*, 1986, 943; Pret. Foggia 30 ottobre 1992 (decreto *inaudita altera parte*), *ivi*, 1993, 429.

Sulla questione di legittimità costituzionale della competenza del giudice « della porta accanto » in controversie civili promosse dal magistrato, si rinvia all'ampio parere di V. ONIDA, *Sulla costituzionalità delle norme in tema di competenza territoriale nelle cause civili di risarcimento promosse da magistrati contro organi di stampa*, in questa *Rivista*, 1994, 481.

Sulla possibile natura sanzionatoria del risarcimento del danno non patrimoniale alla reputazione v. App. Roma 5 novembre 1990, in questa *Rivista*, 1991, 845.

parso il 30 ottobre 1992 con identico contenuto sulle testate convenute con il titolo « Somari in toga » su La Nazione e « Perché lo sbaglio non serva da alibi » su Il Resto del Carlino, che negli articoli, titoli ed occhielli dedicati alla cronaca della vicenda si rappresentava in modo del tutto falso e diffamatorio l'operato dei giudici, con accuse volte ad accreditare la tesi secondo la quale i predetti, nella migliore delle ipotesi potevano essere ritenuti dei « somari » essendo però più realistico ipotizzare che avessero scientemente violato la Costituzione al fine di effettuare un « Bliz contro il Parlamento ». Facevano, inoltre, rilevare, i tentativi di intimidazione diffamatoria realizzati dalle testate convenute, ponendo in debita evidenza, tuttavia, la estraneità al presente giudizio del quadro emerso dalle successive, diverse indagini poste in essere nei confronti dei tre parlamentari. Indicavano, infine, gli elementi, di carattere soggettivo ed oggettivo, dei quali tener conto nella valutazione del danno prodotto, concludendo per la condanna dei convenuti al risarcimento del predetto documento. Si costituivano in giudizio i convenuti Poligrafici Editoriale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Roberto Sottani, e Leonelli Marco quale Direttore Responsabile del quotidiano « Il Resto del Carlino » eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito. Ed infatti, poiché il danno lamentato avrebbe tratto origine dalla pubblicazione di articoli giornalistici, i convenuti rilevavano, *in primis*, che il foro competente andava individuato con riferimento al luogo in cui la pubblicazione viene stampata e, pertanto, indicavano quale giudice competente il Tribunale di Bologna, anche alla stregua del generale criterio del Foro del convenuto *ex art. 18 c.p.c.*, ove viene stampato « Il Resto del Carlino » e, corrispondentemente, quanto al quotidiano « La Nazione » il Tribunale di Firenze. La difesa dei convenuti aggiungeva, inoltre, riserve circa l'opportunità stessa della decisione della vertenza da parte del Tribunale di Napoli, in considerazione che gli stessi magistrati attori vi svolgono le rispettive funzioni, con conseguente ed evidente rischio di inquinamento dell'obiettività del giudizio. Sotto tale profilo la difesa dei convenuti rilevava, anzi, l'illegittimità degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nella parte in cui, a differenza dell'art. 11 c.p.p., non prevedono la rimessione ad altro giudice del procedimento civile in cui sia parte un magistrato. Nel merito i convenuti eccepivano l'infondatezza delle richieste attorce, per la piena liccità del contenuto degli articoli « incriminati » ed, anzi, la veridicità effettiva dei fatti cui i medesimi si erano riferiti. Contestata, quindi, la quantificazione del danno operata dagli attori, i predetti convenuti concludevano per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e in via pregiudiziale subordinata, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 51 e 52 c.p.c. rispetto alle norme di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost.: nel merito per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva, altresì, il dott. Gabriele Canè, nella qualità di Direttore Responsabile pro tempore del quotidiano « La Nazione » eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Firenze, città nella quale ha sede il giornale la Nazione, nella quale il giornale predetto viene pubblicato e nella quale, pertanto, era stato commesso il fatto indicato da parte attrice come generatore del diritto al risarcimento del danno. Nel merito eccepiva che l'articolo, sia pure nella vivacità dei toni usati, null'altro rappresentava che il frutto di opinioni e critiche che l'opinionista del quotidiano, prof. Armaroli, aveva svolto in relazione a determinati

episodi che erano stati riportati con ampio risalto da tutti i mass media italiani nei confronti degli attori, in ragione della funzione pubblica dagli stessi esercitata nel ruolo di sostituti procuratori della Repubblica presso la Pretura di Napoli. Deduceva, inoltre, che l'art. 57 c.p. andava interpretato nel senso da non inferire la sussistenza di una, peraltro antistorica, pretesa di supremazia e di repressione sul diritto di manifestazione del pensiero, facendo notare che ove il Tribunale non avesse ritenuto di poter aderire alla proposta interpretativa della succitata norma, non avrebbe potuto non rilevare la non manifesta illegittimità costituzionale dell'art. 57 del Codice Penale, per violazione e contrasto con l'art. 21 della Costituzione, nella parte in cui non esclude la responsabilità del direttore nell'ipotesi di pubblicazioni di scritti contenenti mera manifestazione di pensiero e/o critiche dell'autore. Concludeva, nel merito, per il rigetto di ogni domanda avversaria, previa, occorrendo l'adozione di ogni conseguente provvedimento di rito, ritenuta la non manifesta infondatezza del profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. in relazione all'art. 21 Cost. Prodotta dalle parti documentazione varia e rassegnate le rispettive richieste conclusive, in epigrafe trascritte, la causa — rimessa al Collegio — veniva riservata per la decisione all'udienza del 16 febbraio 1996.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'ordinata soluzione della controversia impone l'analisi delle dedotte tematiche di rito e di merito in ragione della rispettiva antecedenza logico-giuridica. Orbene, quanto al pregiudiziale profilo afferente all'eccezione incompetenza territoriale dell'adito Giudice, va osservato che la non rilevanza di ufficio del difetto di competenza territoriale semplice ed in particolare di un motivo di incompetenza diverso da quello dedotto dalla parte, comporta per il convenuto l'onere di eccepire l'incompetenza in predicato *in limite litis* sotto tutti i profili (Cass. S.U. 4912/93; Cass. 2125/94). Nelle cause relative a diritti di obbligazione sul soggetto evocato in jus giova contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 20 del codice di rito, con la conseguenza che il difetto o il ritardo di siffatta specifica contestazione fa sì che la competenza resti radicata presso il giudice adito in base al profilo non contestato (Cass. 7377/93; Cass. 4499/95). Soltanto nel caso in cui parte attrice abbia precisato il criterio di collegamento che lo ha legittimato alla scelta del foro competente (ipotesi non realizzata nel presente contenzioso) il convenuto può limitarsi a contestare il dedotto criterio (Cass. 9022/92). Nel caso che ci occupa l'eccezione di incompetenza per territorio si appalesa ritualmente proposta da parte convenuta, dovendosi puntualizzare che l'indicazione di due fori competenti, lungi al sostanziare sintomo di imprecisione, va correlata all'esigenza di una specifica individuazione dei giudici ritenuti competenti, sulla scorta della riflessione giurisprudenziale in materia. Va pure focalizzato che la mancata riproduzione nelle conclusioni della comparsa di risposta dei convenuti Leonelli e S.p.a. Poligrafici Editoriale dell'indicazione del giudice competente, non vale ad escludere la ritualità della formulata eccezione di incompetenza, essendosi assolta la suevidenziata incombenza nel contesto del costitutivo libello (v. Cass. 8608/90). Vero è che in relazione al foro generale del convenuto, richiamato dalla predetta parte convenuta anche con indicazione delle norme codicistiche che lo contemplano (artt. 18 e 19 c.p.c.), l'individuazione del giudice ritenuto competente si appalesa correlata al luogo di stampa dei due quoti-

diani (v. fol. 7 comparsa costitutiva del Leonelli e della S.p.a. Poligrafici Editoriale) cosa ben diversa dalla sede della società editrice (cfr. fol. 2 della comparsa di costituzione del Canè) e dalla domiciliazione del Direttore Responsabile, ma è pur vero che il più già recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte reputa non necessaria l'illustrazione dei motivi a conforto della proposta eccezione (v. Cass. 4662/91; *contra* Cass. 4337/88). Sicché dovendosi ritenere incontrovertita la sede della società editrice e la domiciliazione dei due Direttori Responsabili, siccome ricavabili dalla stessa notificazione dell'atto introduttivo di lite, l'impropria illustrazione dei profili fattuali afferenti al criterio di riparto della competenza territoriale *ex artt.* 18 e 19 c.p.c. si appalesa ininfluyente.

L'indagine merita adeguato approfondimento quanto ai fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c. per le cause relative ai diritti di obbligazione (nascenti nel caso di specie da atto illecito), vale a dire foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta (*forum commissi delicti*) e foro del luogo in cui l'obbligazione deve essere adempiuta (*forum destinatae solutionis*). In ordine a quest'ultimo profilo il dominante orientamento giurisprudenziale è nel senso che il luogo del pagamento non debba necessariamente coincidere con quello dove è sorta l'obbligazione, in quanto l'adempimento della medesima (sostanzante debito di valore) va effettuato al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza, a norma dell'art. 1182, IV comma c.c., riferendosi il criterio di cui al III comma della succitata disposizione alle sole obbligazioni il cui oggetto sia originariamente ed esclusivamente pecuniario (Cass. 1117/58; 1460/75; 570/76; 97/69; 6148/92). Problematica, invece, risulta la determinazione del *forum commissi delicti*, non potendosi negare la sussistenza di un contrasto sia in dottrina che in giurisprudenza sullo specifico tema. Va subito detto che argomentando dalla connotazione del reato di diffamazione a mezzo stampa quale « reato di pericolo » l'elaborazione dottrina e la riflessione giurisprudenziale penale sono dell'avviso che il *locus commissi delicti* si identifichi con il luogo di pubblicazione del giornale, registrandosi delle divergenze se siffatto luogo vada individuato in quello ove vengono adempiute le formalità previste dalla legge 2 febbraio 1939 n. 374 e dal R.D.L. 31 agosto 1942 n. 660 (Cass. 24 maggio 1949; 7 gennaio 1949; 9 novembre 1946; 1° marzo 1972) ovvero in quello in cui ha inizio la distribuzione (Cass. 21 gennaio 1975; 23 dicembre 1975; 28 luglio 1990). Nel caso, tuttavia, di pretesa risarcitoria, azionata in sede civile afferente a danni derivanti da diffamazione, non possono essere automaticamente recepiti i principi elaborati con riguardo al processo penale, per inferirne un criterio di riparto della competenza territoriale, stante l'includibile diversità delle regole che informano i due impianti processuali. In sede civile, invero, la domanda relativa ad obbligazione nascente da responsabilità extracontrattuale, trova l'immediato referente normativo nell'art. 20 c.p.c. che richiama il « luogo in cui è sorta l'obbligazione ». Secondo il prevalente orientamento dottrinario, cui si coniuga anche l'ermeneutica proposta da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, ai fini dell'art. 20 c.p.c. il luogo in cui sorge l'obbligazione da illecito extracontrattuale è quello in cui si è verificato l'evento dannoso (Cass. 23 dicembre 1987 n. 9635; 14 dicembre 1989 n. 5625; 6381/91). La suesposta conclusione muove dalla premessa secondo la quale l'illecito civile (non si olteneri che il reato integra anche un illecito civile) sostanzia una fattispecie complessa nella quale sono enucleabili tanto la condotta (dolosa o colposa) dell'agente quanto l'evento

dannoso. Non oblitera il Collegio tuttavia, che proprio con riguardo al danno cagionato da pubblicazione di quotidiani ha ritenuto la Suprema Corte che la peculiarità del mezzo mercè il quale realizzarsi l'atto illecito impone di assumere quale criterio oggettivo unico il fatto che si profila quale causa originaria ed unitaria del danno, attribuendo ad esso rilevanza preminente rispetto alla localizzazione eventualmente diffusa delle varie componenti del danno stesso, la cui valorizzazione finirebbe col rendere, d'altronde, estremamente ambulatoria ed incerta la regola della competenza (Cass. 6148/92, nonché Cass. 3733/95). Nell'alveo dello stesso indirizzo ermeneutico il Trib. di Roma con pronuncia del 22 gennaio 1994 ha espressamente statuito che ai fini della determinazione del luogo di commissione dell'illecito, in ipotesi di azioni di danni per diffamazione a mezzo stampa, va preso in considerazione esclusivamente il luogo in cui è situata l'officina tipografica di redazione e materiale composizione dello stampato. Sennonché non può disconoscersi che il suevidenziato orientamento giurisprudenziale finisce col frantumare, arbitrariamente, l'unicità del fatto illecito nelle sue componenti essenziali della condotta e dell'evento, tra di loro correlati dal nesso etiologico, privilegiando, ai fini della competenza *ratione loci*, una parte di quest'*unicum*, ossia la condotta. Orbene, affermata l'unitaria struttura dell'illecito civile, deve convenirsi che la fattispecie viene a compimento là dove si verifica l'evento dannoso. Ed il luogo in cui quest'ultimo si realizza non coincide necessariamente con quello in cui viene pubblicato lo stampato. Si consideri a riguardo che il pregiudizio patrimoniale e non, scaturente dall'offesa della altrui reputazione, si appalesa intimamente correlato all'ambiente economico e sociale nel quale l'offeso vive ed opera, sicché solo con la percezione del contenuto diffamatorio della pubblicazione da parte dell'offeso e dei lettori appartenenti a quel contesto ambientale prende concretamente vita quel processo di svalutazione della immagine del soggetto passivo, involgente un danno pel medesimo. Né in tal caso la possibilità di scelta per il danneggiato di più fori diversi si risolve in un'elusione del principio del giudice naturale, affermato dall'art. 25 della Carta Costituzionale, atteso che l'individuazione dell'organo giudicante resta in ogni caso assicurata dalla applicazione di criteri generali fissati dalla legge in anticipo e non già in vista di singole controversie (cfr. Corte Cost. 269/92). Conclusivamente va statuito che la obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale sorge nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e questo, nel caso specifico della diffamazione, realizzasi nel momento e nel luogo in cui la parte lesa ne viene a conoscenza (Cass. 2491/93). Ed infatti il giudizio civile risarcitorio, a differenza di quello penale, postula pur sempre la sussistenza di un « danno » cagionato da un altrui illecito. Il danno morale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo in conseguenza dell'offesa subita in tanto è risarcibile in quanto si sia già verificato (non soffre chi non sa) non essendo sufficiente a tal fine il pericolo che esso si possa produrre. Sicché in relazione al *forum commissi delicti* non può disconoscersi la competenza per territorio all'adito Tribunale.

Quanto ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 25 Cost. nella parte in cui non è prevista, difformemente da quanto sancito dall'art. 11 c.p.p. la « rimessione ad altro Giudice del procedimento civile in cui sia parte un magistrato » è da ravvisarsi nella garanzia di obietti-

vità e serenità del giudizio penale che riguardi un magistrato (sia esso imputato, sia parte lesa che danneggiato dal reato), salvaguardando al contempo il prestigio dell'organo giudicante che proprio perché non condizionato da possibili rapporti intersoggettivi col magistrato imputato, vittima o danneggiato dal reato, non può essere sospettato di parzialità nel decidere il relativo procedimento penale. Va anche detto che qualora il magistrato agisca in sede civile per il risarcimento dei danni che assume derivatigli dal reato di diffamazione a mezzo stampa commesso in suo danno la sua veste processuale di attore viene ad assumere una certa corrispondenza con quella di persona danneggiata dal reato. Tuttavia la sussistenza di una lacuna normativa nell'impianto processual civilistico afferente al regime attributivo della competenza per territorio, tale da evidenziare una non rispondenza a principi costituzionali, va esclusa. Ed invero va precisato che gli interessi tutelabili mercè il processo civile divergono profondamente da quelli propri del giudizio penale. Al fine di garantire l'imparzialità del giudice nell'ambito di un processo civile (volto alla realizzazione di interessi di natura patrimoniale) e per assicurare l'emissione di una sentenza giusta è la stessa norma processuale che elenca una serie di ipotesi in presenza delle quali si presume una incapacità soggettiva del magistrato che deve essere rilevata di ufficio dal giudice attraverso l'istituto dell'astensione obbligatoria ovvero eccepita dalla parte mediante la riconsueta. Le esigenze di imparzialità del giudice vengono assicurate, all'interno del processo civile, dagli istituti di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. Né siffatto impianto normativo è stato ritenuto dal legislatore inadeguato per un'efficace tutela della terzietà del giudicante allorché s'è dato vita alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990 n. 353 che pure ha toccato i temi della competenza. Non può ravvisarsi un contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 25 Cost. nella diversa disciplina della competenza per territorio all'interno del giudizio penale e di quello civile allorché parte in lite sia un magistrato, atteso che al processo penale, strumento per attuare la funzione punitiva dello Stato, non può equipararsi, quanto a rilevanza sociale, quello civile che sostanzia il mezzo posto a disposizione delle parti sul piano privatistico, per la composizione di controversie che non coinvolgono in maniera ugualmente intensa l'interesse pubblico. Del resto va debitamente posto in evidenza che la stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di puntualizzare che rientra nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, si creano tra organi e tra singoli, debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio ed il prestigio della magistratura (v. ord. n. 164/87 nonché sent. 232/84). Né si ometterebbe che l'accertamento del reato (fatto lesivo sostanziale la causa petendi del giudizio civile risarcitorio) avviene *incidenter tantum*, ai soli effetti civilistici e non per l'irrogazione di sanzioni penali. Ed è evidente che l'accertamento principale, proprio del giudice penale, è diverso da quello incidentale del giudice civile che è più ristretto, essendo sufficiente riscontrare nel fatto che gli estremi che astrattamente siano in grado di realizzare la fattispecie contemplata nella norma penale, prescindendo dall'esame della sussistenza degli altri elementi specifici e concreti in base ai quali sorgerebbe l'effettivo potere punitivo (Cass. 6651/82). Parimenti va disattesa la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 57 c.p., formulata dalla difesa del Direttore Responsabile de «La Na-

zione », per violazione e contrasto con l'art. 21 della Costituzione nella parte in cui non esclude la responsabilità del direttore nell'ipotesi di pubblicazioni di scritti contenenti mera manifestazione di pensiero e/o critiche dell'autore. La conclusione (peraltro non riproposta nel libello collegiale) muove da un'erronea premessa: al direttore responsabile di una testata giornalistica non è riconosciuta affatto una supremazia ed una potestà repressiva del diritto di manifestazione del pensiero; il suo compito di controllo è limitato ad impedire che il diritto di cronaca e di critica venga esercitato con modalità non consentite (nei sensi che si chiariranno appresso). In altri termini il Direttore è chiamato a rispondere per non aver controllato che non sussistevano nel caso concreto le condizioni in presenza delle quali l'esercizio del diritto di diffondere le notizie e di operare i relativi commenti è legittimo. Nel merito giova rammentare i presupposti per l'esercizio legittimo del diritto di critica e di cronaca, diritto previsto e tutelato dall'art. 21 della Costituzione ed integrante, ai sensi dell'art. 51 c.p., causa elidente l'antigiuridicità del fatto. Siffatti presupposti consistono, per riflessione giurisprudenziale della Suprema Corte coniugata all'elaborazione dottrinarica, nella verità obiettiva od anche meramente putativa dei fatti riferiti, nella rilevanza sociale dei medesimi, nella forma civile delle espressioni adoperate (Cass. 5259/84). Quanto al primo profilo è da dire che i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi alla realtà (verità oggettiva) e la verità va valutata con riferimento al momento della diffusione della notizia (Cass. pen. 13 maggio 1987). Siffatto requisito non sussiste allorché vengano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti che collegati agli accadimenti riferiti siano in grado di mutarne il significato (v. Cass. 5259/84). Con specifico riferimento alla cronaca giudiziaria ha chiarito la Suprema Corte che il limite della verità risulta disatteso allorquando venga adoperata una terminologia non appropriata (Cass. pen. 26 giugno 1987) pur non esigendosi un uso puntiglioso dei termini (Trib. Roma 23 maggio 1988). In ogni caso dalla lettura del testo giornalistico occorre poter distinguere il fatto riferito ed il commento espresso (Trib. Roma 13 febbraio 1982). Quanto alla c.d. « verità putativa » occorre pur sempre un errore giustificabile dell'articolista ed il riscontro della cura da questi posta nella verifica della verità dei fatti narrati (Cass. pen. S.U. 26 marzo 1983). Occorre, pertanto, oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative (Cass. pen. S.U. 30 giugno 1984), dovendosi escludere la sussistenza di « fonti privilegiate ». Ne consegue che anche la riproduzione testuale di notizie lesive dell'altrui reputazione diffuse da agenzie di stampa, senza alcun preventivo controllo della loro fondatezza, non vale ad integrare la scriminante, neppure putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca, specie ove l'operazione risulti semplice e rapida e non risultino particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione (Corte App. Napoli 23 aprile 1992). Segnatamente in caso di interviste il giornalista ha il dovere di controllare non solo la attendibilità della persona intervistata e l'interesse a rilasciare dichiarazioni di un particolare contenuto, ma anche l'oggettivo portato delle affermazioni espresse onde verificare la corrispondenza al vero delle medesime (Corte App. Milano 17 novembre 1989). E l'obbligo del controllo dei fatti sui quali verte l'intervista è proporzionale alla gravità di essi (Trib. Napoli 23 giugno 1978). Quanto all'interesse pubblico alla conoscenza del fatto esposto come causa effettiva della rimozione dell'antigiuridicità della condotta giova osservare che siffatto interesse si risolve, inevitabilmente, in

una compressione della sfera privata dei personaggi considerati nella loro dimensione pubblica: politici e magistrati, poiché la scelta da questi ultimi attuata di « essere una personalità pubblica implica una rinuncia ad una parte della sfera di riservatezza » (Trib. Napoli 5 ottobre 1977). I fatti, inoltre, devono essere riferiti con obiettività e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile anche se vivace (una maggiore *vis polemica* è tollerata nell'ambito delle espressioni afferenti alla lotta politica o sindacale ove il diritto di critica costituisce stimolo per il confronto ideologico e per il formarsi degli orientamenti della pubblica opinione (v. Cass. pen. 24 gennaio 1962 e Trib. Roma 11 febbraio 1993), critica scevra da precedenti intenti denigratori e comunque non eccedente lo scopo informativo da perseguire (Cass. pen. 6 febbraio 1981; 22 giugno 1982; 15 ottobre 1987; nonché Cass. civ. 5259/84). L'elaborazione giurisprudenziale, coniugata alla riflessione dottrina, ha inoltre chiarito che la forma espositiva non è civile quando non è improntata a « legale chiarezza » esclusa dal ricorso ad accostamenti suggestionanti (Cass. 5259/84), al sapiente sottinteso, realizzato mercè la chiusura tra virgolette tra determinate parole, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnoso, specie nei titoli (v. Cass. pen. 13 febbraio 1985; titoli destinati a catturare subito l'attenzione del lettore: Trib. Roma 28 gennaio 1992), ad una artificiosa e sistematica drammatizzazione di notizie neutre o addirittura a vere e proprie insinuazioni, più o meno velate (Cass. pen. 12 novembre 1981). Con specifico riferimento alla critica giudiziaria (non potendosi perdere di mira l'oggetto del presente contenzioso), la giurisprudenza riconosce un diritto di critica dai confini molto ampi correlando la maggiore rilevanza sociale dell'attività criticata e la connotazione di quest'ultima da un ampio margine di discrezionalità alla più intensa incisività della censura, purché il dissenso venga adeguatamente motivato (Cass. pen. 23 gennaio 1984; Trib. Roma 22 novembre 1985) ed i toni, ancorché aspri e polemici, non degenerino nella contumelia e nell'evidente derisione (v. Cass. pen. 2 ottobre 1992; Trib. Perugia 28 febbraio 1992 e Trib. Verona 21/291). Orbene, sulla scorta dei suenunciati parametri ermeneutici, dubbio non v'è che i titoli e gli articoli apparsi il 30 ottobre 1992 su « La Nazione » ed « Il Resto del Carlino » compiutamente indicati nell'introduttivo libello del giudizio, valgano a ledere la reputazione degli odierni istanti, travalicando irrefutabilmente i limiti del diritto di critica e di cronaca costituzionalmente garantito. Giova prendere le mosse dall'analisi del provvedimento del 28 ottobre 1992, versato in copia in atti, epigrafato « Decreto di Sequestro », contenente espresso richiamo delle norme di rango costituzionale (art. 68 Cost.) e legislativo ordinario (art. 343, comma 2 c.p.p.) poste a fondamento del provvedimento in predicato, congiuntamente ad un esame di figure affini (art. 10 legge cost. 16 gennaio 1989 n. 1) onde inferire nel caso di specie l'insussistenza di un divieto e delle risultanze della riflessione giurisprudenziale coagulatesi sotto il previgente codice di rito penale (Cass. sez. III 13 gennaio 1984; Sez. IV 24 aprile 1989). Nell'allegata direttiva impartita alla Polizia Giudiziaria veniva, inoltre, espressamente previsto che l'Autorità investita dell'esecuzione del decreto si sarebbe dovuta limitare a richiedere alle persone presenti presso la segreteria degli indagati la documentazione in questione, astenendosi rigorosamente da attività di perquisizione. Sennonché nel fondo, a firma Paolo Armaroli, apparso il 30 ottobre 1992 con identico contenuto su entrambe le convenute testate, sotto il titolo « Somari in

toga » su *La Nazione* e « Purché lo sbaglio non serva da alibi » su *Il Resto del Carlino* l'operato dei giudici viene rappresentato in modo distorto e diffamatorio. Basti già por mente alla platealmente offensiva titolazione dell'articolo comparso su « *La Nazione* » ed alla più insidiosa espressione adoperata ne « *Il Resto del Carlino* » ove si ipotizza una sciente violazione di principi costituzionali, negando all'eventuale sbaglio la valenza di un alibi. Ed invero mercè il richiamo dell'art. 68 della Carta Costituzionale, impeditivo della perquisizione personale o domiciliare in danno di membri del Parlamento in assenza di autorizzazione della relativa Camera, norma che l'articolista afferma essere stata ignorata dai magistrati, veniva mossa a questi ultimi un'accusa tanto grave quanto infondata, volta in definitiva ad accreditare la tesi a tenore della quale « si sarebbe posto in essere un provvedimento frutto di notevole *ignorantia legis* oppure si sarebbe realizzata un'intenzionale violazione delle guarentigie costituzionali, onde attuare un « blitz contro il Parlamento ». Va subito detto che l'articolista dimostra di essere consapevole che il provvedimento in predicato integri un « decreto di sequestro » e nel commentare la relativa notizia, con espressioni ironiche e sottilmente sarcastiche, afferma non essere dato comprendere « se certi magistrati, come si dice a Roma ci sono o ci fanno ». Espressioni che non si appalesano funzionali a sorreggere e vivacizzare le proprie argomentazioni (v. Trib. Roma 2 novembre 1989) ma che denotano, coniugate con le proposizioni di seguito espresse un intento denigratorio e contumelioso. Si chiede, infatti, l'articolista se sia « mai possibile che uomini di legge ignorino che dei 139 articoli di cui si compone la Costituzione repubblicana ce n'è uno, precisamente l'art. 68, che offre uno scudo protettivo ai rappresentanti del popolo ». L'adozione della forma interrogativa retorica vale a rimarcare il carattere della notevole gravità dell'asserita ignoranza, da parte di tecnici del diritto, dei precetti costituzionali. Gravità ribadita dal tenore della risposta che l'autore dell'articolo giornalistico dà al proposto quesito: « Eppure questa disposizione è chiarissima. Essa dice tra l'altro che senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ». Occorrerebbe chiedersi a tal punto quale attinenza possa ravvisarsi tra la pretesa ignoranza dell'art. 68 Cost. proibitivo della « perquisizione » col disposto decreto di « sequestro », stante la innegabile diversità dei due istituti, ben nota all'articolista (docente universitario di diritto pubblico), sicché giammai l'asserita ignoranza avrebbe potuto riflettersi sulla validità del provvedimento giudiziale del 28 ottobre 1992 afferente a « mezzo di ricerca della prova » ontologicamente diverso (ineludibile a riguardo la tassonomia normativa che colloca nel Capo II del Titolo III Libro III del c.p.c. le « perquisizioni » e nel Capo III, stesso Titolo e Libro, i « sequestri »). La conclusione che vien tratta dalla suevidenziata ignoranza (inconfidente in ogni caso, come s'è visto, anche qualora se ne fosse provata l'effettiva sussistenza) concreta una proposizione di innegabile valenza diffamatoria, avendo il commentatore asserito essere « Stupefacente che circolino a piede libero uomini togati che non hanno la più pallida idea del diritto costituzionale ». Né inosservata può passare la ben precisa allusione al « piede libero », espressione propria della terminologia processual penalistica. Ma la divergenza dalla verità fattuale non s'arresta

alle suanalizzate affermazioni, così come gli adoprati toni di indignato biasimo. Ed invero sostiene l'articolista che il provvedimento in danno dell'on. De Lorenzo non è andato ad effetto « dappriuna per la legittima opposizione del ministro della Sanità » e « poi perché i giudici napoletani, comprendendo (meglio tardi che mai) di averla combinata grossa, hanno fatto marcia indietro ». Sennonché nessun provvedimento di contraria valenza rispetto a quello emesso in data 28 ottobre 1992 si appalesa emesso dai magistrati in questione, sì da denotare quella « marcia indietro » denunciata dall'articolista, avendo, invece, l'Autorità di P.G., investita dell'esecuzione del decreto di sequestro, registrato il diniego di consegna della documentazione in predicato, diniego preclusivo della esecuzione del sequestro. Palesemente intimidatorio risulta il richiamo, espresso con accenti imperiosi, al Consiglio Superiore della Magistratura ove si afferma che « se qualche giudice ha sbagliato, come in effetti ha clamorosamente sbagliato, ebbene paghi di persona. Il C.S.M., dopo tutto, esiste per questo ». Sennonché il « clamoroso sbaglio » giustificativo di adeguata sanzione non può essere correlato né a « perquisizione » giammai disposta, né a « sequestro » pel quale non è richiesta la preventiva autorizzazione a procedere.

Né si obietti che risultando gli atti di perquisizione strumentali ed ancillari rispetto al sequestro sarebbe occorsa nella dedotta fattispecie l'autorizzazione a procedere, onde non rendere il provvedimento di sequestro del tutto sterile, potendo agevolmente ipotizzarsi un diniego di consegna spontanea della documentazione.

Sulla scorta del succitato rilievo critico, che non compare negli articoli in predicato, dovrebbe convenirsi semmai per un'inopportunità del provvedimento ma non certo per la illegittimità del medesimo, illegittimità, per giunta, intesa quale inconciliabilità con principi costituzionali. Rilievo, dunque, non espresso nell'articolo di fondo né in maniera esplicita né deducibile dal complessivo contesto.

Parimenti un'eventuale doglianza di cattiva esecuzione del decreto di sequestro da parte dell'Autorità a tanto preposta non può risolversi in una censura della legittimità del provvedimento stesso. Anzi i due momenti andavano debitamente distinti se reale intendimento dell'articolista fosse stato quello di stigmatizzare soltanto « la materiale esecuzione del provvedimento di sequestro, sfociata, poi, nel: fatti, in una perquisizione ». Il che non evince affatto dalla lettura del testo giornalistico.

Così non è esatto sostenere che la chiave di lettura degli articoli in questione sia da ravvisare nella critica mossa al sistema delle guarentigie parlamentari, il quale lega eccessivamente le mani alla Magistratura. Ora che nel prosieguo dell'articolo voglia cogliersi un ben preciso monito al Parlamento in periodo di « riforme », Don per questo verrebbe meno la diffamazione dei magistrati in precedenza operata, ben potendo in ogni caso le due azioni coesistere. Né ad escludere la valenza diffamatoria dell'articolo di fondo può invocarsi la « verità putativa » dei fatti narrati. Ed invero occorre in tal caso dimostrare di aver assolto il fondamentale dovere di verifica delle fonti di informazione, vaglio al quale certamente non si sottraggono i comunicati Ansa e le dichiarazioni rilasciate dai diretti destinatari del provvedimento giudiziale, non potendosi, in quest'ultimo caso, aprioristicamente escludere un interesse di parte nella ricostruzione degli accadimenti. Del resto non va trascurato che le affermazioni espresse, con riguardo all'occorso, dall'on. Di Donato, testualmente riportate nel con-

clusionale libello della convenuta Società Editrice (v. fol. 15 conclus. dep. il 1° febbraio 1996) afferiscono segnatamente al momento esecutivo del provvedimento in predicato e non certo al tenore proprio del decreto di sequestro, sicché una eventuale distorsione realizzatasi nella fase attuativa giammai si sarebbe potuta ritorcere in danno di colui che ebbe ad emettere il decreto medesimo, a meno che non si fosse dimostrato che nell'impartire direttive per l'esecuzione del succitato provvedimento il magistrato non avesse previsto il compimento di attività, da parte del delegato, incompatibili con la natura dell'atto in questione. La legittimità del provvedimento di sequestro risulta ineludibilmente attestata, da un lato, dal mancato accenno a qualsivoglia impugnativa del decreto de quo e da un altro dalla carenza di un seguito nella competente sede penale o soltanto disciplinare in danno degli odierni attori, quali autori dei pretesi abusi. Rilievi da coniugarsi con l'assunto della difesa del Direttore Responsabile de « La Nazione » espresso nella costitutiva comparsa (v. foll. 11 e 12) e ribadito in conclusionale (fol. 13), afferente al riconoscimento, da parte del prof. Armaroli « di essere stato tratto in inganno dalle notizie apparse sulle agenzie di stampa il giorno in cui fu scritto l'articolo e dal clamore suscitato in Parlamento dalle notizie provenienti da Napoli ». Riconoscimento che se vale a conclamare la legittimità dell'operato dei Magistrati, certamente non indica scriminante alcuna per l'articolista, non essendo stata compiuta responsabile verifica delle fonti gnoseologiche.

Quanto alla prospettata carenza di riferimento specifico alle persone fisiche dei magistrati, attuali istanti, evincibile dalla lettura degli articoli di fondo si dà difettare la riferibilità ai predetti attori dell'eventuale lesività del contenuto, devesi osservare che la « determinatezza » del soggetto passivo del reato di diffamazione a mezzo stampa (non potendosi l'atteggiamento diffamatorio indirizzare nei confronti di una generica pluralità di soggetti non identificabili né individuabili specificamente: v. Cass. pen. 17 marzo 1972) non va intesa quale indicazione nominativa dell'offeso, essendo sufficiente che questi sia agevolmente identificabile dal lettore (Cass. pen. 25 maggio 1978). Ha chiarito in proposito la Suprema Corte che ai fini della individuazione dell'offeso non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, reputandosi bastevole che la persona lesa possa venir individuata per esclusione in via induttiva, tra una categoria di persone, senza che rilevi il fatto che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto numero di persone (Cass. pen. 7 maggio 1992, reiterativa dei principi espressi da Cass. pen. 24 aprile 1992). Ora già dalla lettura dell'articolo di fondo si evince che le accuse non erano indirizzate alla magistratura napoletana nella sua generalità bensì ai magistrati che curavano in quel momento le inchieste sul « voto di scambio ». Sicché pur in assenza di un'indicazione nominativa, il ben preciso riferimento alla inchiesta avrebbe consentito di risalire al soggetto diffamato. Opera di identificazione agevolata dalle indicazioni fornite da ulteriori articoli di stampa riguardanti il predetto tema. basti por mente all'indicazione dei P.M. Menditto e Piscitelli. comparsa su « La Repubblica » di venerdì 30 ottobre 1992 pag. 2, all'enunciazione dei nomi di tutti e quattro gli odierni attori compiuta nel corpo dell'articolo: « Giudici alla sbarra per sequestri onorevoli » apparso su « La Nazione » del 6 novembre 1992 nonché su « La Repubblica » di sabato 31 ottobre 1992 a fol. 7.

Quanto ai profili del danno risarcibile devesi osservare che l'autore dell'offesa all'altrui reputazione, realizzata mercé lo scritto divulgato a

mezzo stampa, è tenuto a risarcire al soggetto leso il danno cagionatogli. Accanto al « danno non patrimoniale » che nella lesione della reputazione è *in re ipsa* (v. Trib. Roma 27 marzo 1984), parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene ristorabile il « danno patrimoniale ». Nel caso che ci occupa l'analisi di siffatta specifica dedotta l'esistenza di un danno patrimoniale. Il danno morale scaturito dalla diffusione di notizie diffamatorie è sostanziato, invece, dalle ripercussioni sfavorevoli sul sentimento della propria personalità a seguito della disistima che colpisce l'individuo nell'ambiente sociale in cui vive e svolge la sua attività. La difficoltà della sua quantificazione viene risolta in sede dottrinarie e giurisprudenziale utilizzando i criteri propri dell'art. 1226 c.c. (affendenti alla valutazione equitativa del danno, in caso di impossibilità o notevole difficoltà della prova del medesimo nel suo preciso ammontare), criteri applicabili alla responsabilità aquiliana stante l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. Sicché il danno in predicato è liquidato in via equitativa ma pur sempre sulla scorta di ben individuati parametri razionali. Siffatti parametri sono sostanziati, innanzitutto, dalla gravità del fatto (Trib. Roma 16 febbraio 1990). La « gravità » a sua volta è denotata dal portato dell'oggettiva falsità della notizia divulgata, dalla perentorietà degli espressi giudizi, dalla connotazione gravemente offensiva delle espressioni adoperate. A tal proposito giova rammentare come la inequivocità del termine « somaro » utilizzato nel titolo dell'articolo di fondo apparso su « La Nazione » del 30 ottobre 1992 risulti denotata dal contenuto dell'articolo apparso su « Il Corriere della Sera » del 31 ottobre 1992 avente titolo: « I costituzionalisti: errore dei giudici », dove si legge: « Paolo Armaroli non ha dubbi e avanza severissime riserve sulla condotta dei giudici. « I magistrati — afferma — hanno torto marcio. Sono degli ignoranti. La Costituzione è chiarissima. Senza autorizzazione a procedere nessun parlamentare può essere sottoposto a simili imposizioni ». Grave è il fatto, inoltre, per l'assoluta mancanza della scrupolosa verifica delle fonti informative, viepiù ove si pensi che difetta ogni riferimento da parte dell'articolaista alla smentita del Procuratore Aggiunto in ordine alla inesistente « marcia indietro ». Né può essere obliterato il peculiare inserimento dell'articolo nell'ambito del giornale: collocazione in prima pagina, con evidenti caratteri grafici, nel « fondo » che notoriamente riflette e riassume l'orientamento della testata. Senza dire che la significativa professione dell'autore del fondo (docente di diritto pubblico) valeva indubbiamente ad indurre il lettore a ritenere per vero quanto sostenuto nell'articolo giornalistico. Nel caso di specie, inoltre, la diffamazione risulta aggravata dalla attribuzione del fatto determinato.

Ulteriore parametro per la determinazione del danno morale è rappresentato dall'estensione della diffamazione (v. Corte App. Napoli 23 aprile 1992) con particolare riferimento alla diffusione della pubblicazione nel luogo di residenza del danneggiato. Ora non può negarsi che sia « La Nazione » che « Il Resto del Carlino » pur dovendosi collocare tra le testate giornalistiche italiane di maggior tradizione e prestigio, certamente non presentano nel capoluogo campano una notevole diffusione. Ma il dato in sé considerato non può condurre a fuorvianti conclusioni ove si pensi, da un lato, che in tutte le rassegne-stampa televisive e radiofoniche si dà lettura dei titoli della prima pagina dei più importanti quotidiani e da un altro che l'esercizio della funzione giudiziaria da parte dell'offeso non è necessariamente ancorato alla residenza di questi al momento della dif-

famazione medesima, sicché non può sostenersi che il pregiudizio sia destinato a rimanere circoscritto in un determinato ambito territoriale. Nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre tener conto, altresì, della personalità dell'offeso (Trib. Roma 23 maggio 1988), e segnatamente delle condizioni sociali del medesimo e della sua collocazione professionale, atteso che il patema d'animo e le sofferenze morali sono ricollegabili e proporzionali anche all'inserimento del soggetto in un determinato contesto sociale e al discredito che dai fatti diffamatori deriva nel suo ambito (Cass. 2491/93). Va esclusa, invece, una diretta relazione tra la determinazione del danno morale e gli utili conseguiti dall'autore dell'illecito per mezzo della propria azione (Trib. Milano 6 maggio 1985), non potendosi disconoscere funzione risarcitoria e non di sanzione a siffatto ristoro, anche se non ignora il Collegio che parte della giurisprudenza è dell'avviso che la riparazione del danno non patrimoniale abbia natura composita: satisfattiva e nel contempo punitiva (Corte Appello Roma 5 novembre 1990) sicché al tempo stesso si mira a colpire il danneggiante e lenire il leso. Tenuto conto di tutti i suindicati parametri reputa il Collegio conforme ad equità liquidare in favore di ciascuno attore il danno morale all'attualità in L. 70.000.000 per ciascuna testata e per essa rispettivamente a carico dell'editore e del Direttore Responsabile, in solido. Sulle somme liquidate sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.

Quanto all'invocata riparazione pecuniaria ex art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve osservarsi che l'evoluzione giurisprudenziale ha fatto registrare il superamento della tesi secondo la quale la riparazione in predicato, correlata alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato, altro non rappresentava se non un rafforzamento della repressione penale, priva di valenza risarcitoria e pertanto irrogabile solo dal Giudice Penale (v. Trib. Milano 27 maggio 1985 e Corte Appello Milano 23 dicembre 1986). Senonché la Suprema Corte già con pronuncia del 16 gennaio 1986 emessa in sede penale ha qualificato l'istituto che ci occupa sanzione di natura civilistica ancorché conseguente al reato di diffamazione a mezzo stampa. Ne consegue che il giudice civile, previo accertamento incidentale degli elementi costitutivi del reato di diffamazione, potrà applicare la sanzione in predicato sulla scorta dei prefissati parametri, non di esclusivo ambito penalistico, della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato, consentendo da un lato una piena soddisfazione dell'offeso (in aggiunta al risarcimento del danno non patrimoniale) e da un altro cagionando afflizione al danneggiante (cfr. Cass. pen. 23 aprile 1991). Nel caso che ci occupa siffatta riparazione va determinata, tenendo conto degli indicati parametri valutativi, in L. 15.000.000 in favore di ciascuno degli istanti in relazione ad ognuno dei fatti lesivi di cui in citazione con correlata condanna della società editrice e del Direttore Responsabile in solido tra loro. Anche in tal caso gli interessi legali decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza. Quanto al governo delle spese processuali trova applicazione il principio della soccombenza di cui all'art. 91 del codice di rito, con liquidazione degli importi come da dispositivo. La mancata riproposizione delle conclusive richieste attee della istanza di pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. esime il Collegio dall'affrontare la specifica tematica. Quanto all'istanza di cancellazione di espressioni offensive formulate dalla difesa degli attori nell'ambito della memoria di replica depositata in Cancelleria il 10 febbraio 1996 va osser-

vato che l'istanza volta ad ottenere la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive, contenute negli scritti difensivi di controparte, non sostanzia una domanda in senso tecnico, integrando una mera sollecitazione all'esercizio del suo controllo sull'osservanza dei precetti dettati dagli artt. 88 ed 89 c.p.c., sicché la richiesta *de qua* non può reputarsi irrituale in qualunque momento del giudizio sia stata proposta (Cass. 757/70), ivi compresa la comparsa conclusionale o la memoria di replica (Cass. 171/64 e Cass. 303/70). Certamente l'affermazione contenuta ai rigli 12 e 13 di pag. 7 della replica della difesa della Poligrafici Editoriale S.p.a. e del Leonelli, afferente alle fonti che la difesa degli attori, nel proprio libello difensivo, avrebbe ripetutamente denigrato con modalità sconcertanti, sostanzia espressione irriguardosa pel difensore degli istanti, attribuendo a questi contegni che ove veri potrebbero essere fonte di penale responsabilità. La frase va, pertanto, cancellata dovendosi convenire che la difesa degli attori si era esclusivamente doluta della mancanza di verifica da parte dell'Armaroli delle fonti utilizzate. La provvisoria esecuzione della sentenza discende *ex lege*.

P.Q.M. — Il Tribunale di Napoli, I Sez. Civile, così provvede:

1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna la Poligrafici Editoriale S.p.a., quale società editrice del quotidiano « Il Resto del Carlino », e Leonelli Marco, quale Direttore Responsabile della predetta testata al pagamento in solido in favore di ciascuno degli attori della somma di L. 70.000.000 a titolo di risarcimento danni, oltre alla pena pecuniaria di L. 15.000.000 in favore di ciascuno degli istanti ed interessi legali sui succitati importi dalla sentenza al soddisfo.

2) Condanna, inoltre, la Poligrafici Editoriale S.p.a., quale società editrice del quotidiano « La Nazione » e Canè Gabriele, quale Direttore Responsabile della predetta testata, al pagamento in solido in favore di ciascuno degli attori della somma di L. 70.000.000 a titolo di risarcimento danni, oltre alla pena pecuniaria di L. 15.000.000 in favore di ciascuno degli istanti ed interessi legali sui succitati importi dalla sentenza al soddisfo.

3) Condanna, altresì, i convenuti in solido al pagamento in favore degli attori delle spese processuali liquidate in complessive L. 18.183.000 di cui L. 803.000 per spese, L. 3.800.000 per diritti, L. 12.000.000 per onorari e L. 1.580.000 per rimborso spese generali.

4) Dispone la cancellazione della frase contenuta ai rigli 12 e 13 della pag. 7 memoria di replica dei convenuti Poligrafici Editoriale S.p.a. e Leonelli Marco, depositata il 10 febbraio 1996 nella parte in cui afferma: « fonti che controparte, nel proprio libello difensivo, ripetutamente denigra, con modalità sconcertanti ».